



COMUNE DI VERGHERETO

Consiglio Comunale

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **20/12/2024** - delibera n. **56**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2025 - APPROVAZIONE

L'anno (2024), il mese di **Dicembre**, il giorno **venti**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il **Sindaco - Salvi Enrico**
Assiste il **Segretario Generale. Mei Manuela Lucia**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME e NOME		Presenti	Assenti
SALVI ENRICO	Sindaco	P	
MERCATELLI SIMONE	Consigliere	P	
GABICCINI EMANUELE	Consigliere	P	
CAMILLINI FEDELE	Consigliere	P	
CAMILLINI ANDREA NICOLE	Consigliere		A
MANCINI IVAN	Consigliere		A
BARDESCHI GIUSEPPE	Consigliere	P	
CASINI ROSANNA	Consigliere	P	
BUCHERINI GIANCARLO	Consigliere	P	
ACCIAI PAOLO	Consigliere	P	
GABRIELLI MAURO	Consigliere		A

Presenti: n. 8 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
MERCATELLI SIMONE, BARDESCHI GIUSEPPE, ACCIAI PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e

il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, e quindi è priva di efficacia. Con lo stesso decreto di cui al

comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

RICHIAMATI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 avente ad oggetto "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", che ha quindi definito la manovrabilità delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per le fattispecie individuate dal legislatore;
- l'art. 6-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre, n. 170 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto delle aliquote all'anno 2025 in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto medesimo;
- il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato approvato l'Allegato A, che sostituisce l'Allegato A del citato Decreto ministeriale 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO CHE i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva da favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 22 maggio 2020;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, tenendo conto degli equilibri di bilancio, nella misura riportata nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di VERGHERETO" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2025-2027;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico e Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Fedele Camillini

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di VERGHERETO", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

2. **DI DARE ATTO** che ai fini della pubblicazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento (2025) si provvederà a trasmettere il prospetto delle aliquote allegato al presente atto, entro il termine del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, mediante la procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, unitamente agli estremi della presente deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Salvi Enrico

Il Segretario Generale
.ei Manuela Lucia

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)